

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 74/01/2012**

### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

La società Si. & Partners, nella qualità di rappresentante fiscale della società Litacasco SA, rappresentata e difesa come in atti, propone formale ricorso avverso l'atto sopra menzionato conseguente a ispezione dall'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Milano 1. Nel corpo del PVC redatto in quella circostanza veniva formulato uno specifico rilievo da cui emergeva Iva dovuta per € 5.519.565,12 ed una sanzione pari al doppio di detto importo.

Il rilievo è fondato su presunta irregolarità di carattere formale, essendo stata eccepita la errata indicazione della partita Iva di due clienti intracomunitari. Il rilievo ha immediatamente comportato l'emissione del provvedimento di sospensione parziale del rimborso Iva ex art. 69 Regio Decreto 2440/1923, norma che parte ricorrente ritiene inapplicabile ai rimborsi Iva. Cita a sostegno di questa tesi sentenze di Cassazione in forza delle quali in materia di Iva siano previste garanzie atte ad assolvere specificatamente la funzione di tutela dell'interesse erariale nella ipotesi di recupero di quanto dovesse risultare indebitamente percepito dal contribuente.

Il richiamo per affermare, quale eccezione pregiudiziale, che, vertendo in materia di rimborsi di Iva, nello specifico non risulta giustificata l'applicazione dell'istituto del fermo amministrativo.

Contesta poi la sussistenza del presupposto oggettivo per l'applicazione della norma invocata dall'Amministrazione Finanziaria a supporto del proprio atto, dovendo rinvenirsi una ragione di credito da parte dell'Amministrazione Finanziaria nei confronti del privato per invocare la menzionata norma. Evidentemente pretesa erariale di cui è accertata la fondatezza al fine di assicurare la legittimità della pretesa erariale, sottolinea parte ricorrente. Per lo meno la ragionevole convinzione che sussista il diritto che giustifica e legittima la soggezione del debitore all'adempimento, per come statuisce il Consiglio di Stato (sentenza n. 1620/2010 - n. 2271/2010).

Parte ricorrente afferma che detto presupposto è inesistente, perché infondato è il rilievo formulato con il richiamato PVC nel quale si legge che "la società ha identificato i clienti con un numero di partita Iva inesistente". In concreto si tratta di tre fatture, di cui due intestate alla Shell International Trading & Shipping ed una alla Morgan Stanley Capital Group Inc. Il totale dell'imponibile delle tre fatture è di € 27.597.825,62. L'Iva relativa, computata con aliquota del 20%, è pari ad € 5.519.565,12.

Parte ricorrente evidenzia che nessuna contestazione è stata mossa in merito alla effettività dell'operazione, né sono stati contestati i documenti del trasporto sottostanti le cessioni. Non sono state neanche messe in discussione l'onerosità dell'operazione e l'esistenza dei soggetti cessionari. Il tutto per affermare che sussistono i requisiti che connotano l'esistenza di un'operazione intracomunitaria assoggettabile alla disciplina dell'art. 41 del decreto legge 331/93 e per rendere applicabile alla fattispecie in esame un pronunciamento di questa Commissione Tributaria (sentenza n. 61 assunta in data 27 aprile 2005 dalla sez. 33) in forza del quale "non è sanzionabile l'errata indicazione in fattura della partita Iva del concessionario comunitario, qualora sia dimostrabile in maniera documentalmente riscontrabile che i rapporti commerciali sono stati effettivamente svolti e correttamente eseguiti". Per poi concludere che non esiste una presunzione legale che consenta di riqualificare una transazione da cessione intracomunitaria non imponibile in operazioni soggette ad Iva. Riqualificazione che inevitabilmente determinerebbe una doppia imposizione Iva.

Si costituisce tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle entrate - Direzione Regionale della Lombardia per sostenere la legittimità del proprio operato. A tal fine richiama le risultanze dell'attività ispettiva che ponevano in evidenza l'indicazione di partite Iva inesistenti per alcune fatture e ciò faceva venir meno la sussistenza di uno dei tre requisiti che consentono di beneficiare fiscalmente degli effetti derivanti dalle operazioni intracomunitarie, ovvero che entrambe le parti della transazione debbano essere soggetti titolari di partita Iva.

Nel corpo di tale atto viene richiamato il disposto dell'art. 69 Regio Decreto 2440/1923 nella parte in cui precisa che "qualora un'Amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto somme dovute da altre Amministrazioni, richiede la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo". Per poi precisare che la richiesta di sospensione dell'esecuzione del rimborso è fondata sulla sussistenza di accertamento in rettifica concernente annualità pregresse. Ed il provvedimento risulta ulteriormente giustificato dalla indisponibilità di parte ricorrente a prestare garanzie fideiussorie pari all'importo richiesto a rimborso, aumentato dei relativi interessi.

La Direzione Regionale delle entrate conclude osservando che parte ricorrente, nei propri scritti difensivi, si sofferma ad illustrare la sussistenza sia del requisito della territorialità che quello oggettivo, ma nulla dice in relazione al terzo requisito, ovvero quello soggettivo, che pure deve coesistere al momento dell'effettuazione dell'operazione. In sostanza parte erariale contesta la sussistenza del requisito soggettivo, ovvero che le parti siano soggetti passivi ai fini Iva. Requisito per la cui dimostrazione è richiesto all'operatore italiano di indicare in fattura in modo corretto i dati identificativi dell'altro soggetto.

A contrastare quest'ultima eccezione è sostanzialmente dedicata la memoria illustrativa presentata nei termini da parte ricorrente che, dopo aver rettificato una imperfezione nella quale è incorsa parte resistente (l'attività espletata da parte ricorrente è quella di vendita all'ingrosso di petroli e non di supermercati), contesta l'avvenuta notifica di questionario ex art. 37 bis, ma anche la mancata esposizione di argomenti a contrario in relazione alla inapplicabilità dell'art. 69 Regio Decreto 2440/1923 ai rimborsi Iva. Si sofferma poi a contrastare l'osservazione dell'Ufficio in relazione alla insussistenza del presupposto soggettivo del cessionario. Richiama a tal fine quanto già evidenziato in sede di introduzione della controversia, ovvero il deposito di copia cartacea delle interrogazioni estratte da VIES, dalle quali emerge la soggettività passiva dei cessionari Shell e Morgan Stanley. Per concludere evidenziando che i due soggetti passivi Iva sono ben noti, e singolare apparirebbe oggi una disputa sulla loro esistenza e sui loro requisiti ai fini Iva. In buona sostanza tutta la controversia si muove intorno ad un mero errore formale nel caricare il codice Iva di questi due rilevanti operatori economici, mentre gli altri elementi indicati coincidono con quanto risulta dalle allegate interrogazioni Vies. In ogni modo, precisa parte ricorrente, le fatture nn. 804, 908 e 930 nelle quali compariva il codice Iva errato sono state stornate e rimesse con codice Iva corretto ancor prima che si concludesse la verifica da parte dell'Agenzia delle Dogane. E di ciò si dà contezza allegando i relativi documenti fiscali.

All'udienza di trattazione, tenutasi in forma pubblica su richiesta di parte ricorrente, i procuratori ribadiscono quanto già in atti.

Questa Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e che, in conseguenza, si debba disporre l'annullamento del provvedimento di sospensione impugnato, risultando in modo inconfutabile che si è in presenza di un mero errore

materiale, tra l'altro sanato prima che si concludesse la verifica ispettiva. Sicché gli stessi funzionari ne hanno potuto prendere atto.

Questa Commissione, accogliendo l'insegnamento della Corte di Cassazione, ritiene che non possa essere fondata una così rilevante riqualificazione su un mero errore formale che, assecondando l'operato dell'Ufficio, produrrebbe una palese duplicazione d'imposta. La notorietà dei cessionari, poi, rende incomprensibile il comportamento dell'Ufficio, che avrebbe potuto espletare una ulteriore attività di verifica prima di assumere un così rilevante provvedimento, anche alla luce di quanto documentato da parte ricorrente in relazione alla tempestiva rettifica, una volta che l'attività ispettiva ha fatto emergere l'errore materiale commesso in sede di compilazione delle tre fatture contestate.

Nulla viene reclamato in relazione alle spese di giudizio e pertanto sul punto nulla dispone questa Commissione.

### **PQM**

La Commissione, in accoglimento della domanda formulata con il ricorso, dispone la revoca del provvedimento di sospensione della D.R.E. Lombardia a protocollo n. 20111356821GC. Nulla per le spese.